

Evoluzione normativa (GSD, SSD, revisione ASN)

STEFANO ACIERNO


Dipartimento di Ingegneria
Università degli studi del Sannio
stefano.acierno@unisannio.it

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è **organo consultivo e propositivo del Ministro** dell'Università e della Ricerca. Nell'esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale **organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario**, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario.

Il CUN è composto da 58 consiglieri: 42 sono docenti eletti in rappresentanza delle **14 aree disciplinari**; 3 sono eletti in rappresentanza del Personale tecnico ed amministrativo delle Università; 13 sono designati in rappresentanza delle altre componenti del sistema universitario.

Comitati di area



Area 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione

Quadriennio 2023-2027

- Giovanni BETTA*
- Paola GINESTRA
- Giovanni PULCI

Quadriennio 2019-2023

- Stefano ACIERNO*
- Marcello CABIBBO
- Antonio VICINO

Quadriennio 2015-2019

- Stefano ACIERNO
- Annalisa FREGOLENT
- Antonio VICINO*

Commissioni permanenti

- I) Politiche istituzionali, autonomia e riforme;
- II) Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della ricerca;
- III) Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della formazione universitaria;
- IV) Politiche per la programmazione e la valutazione delle risorse del sistema universitario;
- V) Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento

In memoria di Carla

Carla BARBATI



Sommario

Sintesi dell'operato del comitato (uscente/entrante) area 09 su:

- Aggiornamento delle Classi dei Corsi di Studio;
- Definizione dei Gruppi scientifico-disciplinari (GSD) nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione ai gruppi scientifico-disciplinari SSD/GSD.

Autonomia didattica delle università

LEGGE 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»:

- Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno **autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile**; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
- Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture **nel rispetto** della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli **ordinamenti didattici** universitari...
- La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce **termini e limiti** dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.
- Gli **statuti e i regolamenti di ateneo** sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che ... esercita **il controllo di legittimità** ...

Valore delle classi di laurea

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Art. 7. Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico **valore legale** ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'**autonomia didattica degli atenei**, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 4. **Classi di corsi di studio**

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli **stessi obiettivi formativi qualificanti** e le conseguenti **attività formative indispensabili** di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270

Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli **obiettivi formativi qualificanti** e le **attività formative indispensabili** per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari* relativi alla formazione **di base**;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari* **caratterizzanti** la classe.

* per **ambito disciplinare**, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270

Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna **classe di corsi di laurea**, il **numero minimo di crediti** che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, **non superiore al 50%** dei crediti stessi, **fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.**

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni **classe di corsi di laurea magistrale** gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al **40% dei crediti** complessivi, **fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.**

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270

Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative **autonomamente scelte dallo studente** purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari **affini o integrativi** a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della **prova finale** per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire **ulteriori conoscenze** linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli **stages e ai tirocini formativi** presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Proposta MUR di modifica al DM 270/2004

- 1) Introduzione dei Settori Concorsuali (SC) negli Ambiti Disciplinari delle classi di Corsi di Studio;
- 2) Flessibilità e minori vincoli nelle classi di corsi di studio preordinati all'accesso alle professioni;
- 3) Quote di "interdisciplinarietà necessaria" (attività affini o integrative).

Parere CUN
sulla modifica
al DM
270/2004

Il 24 marzo 2022, il CUN esprime parere **NON FAVOREVOLE** in merito alla proposta di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, fornendo numerosi commenti e osservazioni sui singoli emendamenti agli articoli.

1) Introduzione dei Settori Concorsuali (SC) negli ambiti disciplinari delle classi di Corsi di Studio

Le classi di corsi di studio ... rappresentano un riferimento importante che conferma e rafforza il principio del **valore legale del titolo di studio**, così come esplicitato nel successivo comma 3, che stabilisce che «i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale».

La declaratoria di una classe definisce gli obiettivi culturali dei corsi della classe e indica — tramite le «attività formative indispensabili» e i numeri minimi di crediti che gli ordinamenti didattici dei corsi devono riservare a esse — un percorso che ne consenta il raggiungimento. Gli elementi fondamentali ... per la definizione degli obiettivi culturali dei corsi di studio e per la individuazione dei percorsi formativi necessari per raggiungerli sono le **discipline** indispensabili. I decreti ministeriali di definizione delle classi di laurea individuano per ciascuna classe una tabella delle attività formative indispensabili e definiscono ambiti disciplinari, spesso ben più ampi e multidisciplinari dei settori concorsuali, progettati per garantire notevole flessibilità per la realizzazione dei percorsi formativi e in organico rapporto con gli obiettivi formativi dei corsi.

I Settori Concorsuali sono stati introdotti dall'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per consentire lo svolgimento delle procedure di reclutamento dei docenti con il vincolo che vi afferiscano «in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno venti professori di prima fascia».

I SC non sono adatti a identificare discipline di insegnamento, anche perché possono essere costituiti da aggregati di più settori scientifico-disciplinari (SSD) non intercambiabili ai fini didattici.

La sostituzione meccanicistica dei SSD con i SC renderebbe estremamente difficile la definizione di un percorso formativo utile a raggiungere gli obiettivi culturali della classe, introducendo incertezza, se non anche indeterminazione, sia nella declaratoria e nelle tabelle della classe, sia negli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

D'altro canto, una formulazione poco chiara della classe e dei percorsi formativi proposti renderebbe difficile, se non impossibile, un adeguato processo di accreditamento dei corsi da parte del MUR. Questo, in combinato disposto con altri provvedimenti già varati in tema di flessibilità, avrebbe un impatto fortemente negativo sull'unitarietà del sistema pubblico della formazione superiore e un depotenziamento, se non annullamento, del principio di validità legale del titolo di studio in contraddizione con l'articolo 4, comma 3 del decreto.

Una ulteriore conseguenza della formulazione di progetti formativi poco chiari sarebbe la perdita di identificabilità dei Corsi di studio, sia rispetto alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro, sia privato sia pubblico (si pensi ad esempio ai requisiti di accesso alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola che sono espressi in termini di specifici SSD), sia rispetto al legame con la scuola, all'orientamento e alle aspettative di formazione degli studenti.

Sulla base di quanto detto, una revisione delle classi che non prevedesse l'utilizzo dei SSD in riferimento alle discipline richiederebbe una nuova identificazione delle discipline stesse che, seppur possibile e in alcuni casi auspicabile, non potrebbe certamente essere fatta con una mera sostituzione dei SSD con i SC.

Altro discorso ... riguarda la **semplificazione del processo di accreditamento** (normato dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, e non dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270). Occorre **distinguere le discipline** (utilizzate nella definizione delle classi e degli ordinamenti) **da chi le insegna** (l'inquadramento dei docenti che è funzionale solo alla verifica dei requisiti di docenza). In particolare, per la verifica dei requisiti di docenza si potrebbero utilizzare i SC, certo più idonei dei Macrosettori ...

2) Flessibilità e minori vincoli nelle classi di corsi di studio preordinati all'accesso alle professioni

La possibilità di prevedere vincoli diversi per le classi di corsi di studio preordinati all'accesso a specifiche professioni, prevista dal D.M. 270/04 ai commi 2 e 4 dell'articolo 10, è stata eliminata e la disposizione di cui al comma 4-ter estende, in maniera esplicita, a tutte le classi i vincoli sulle percentuali massime di crediti vincolabili nelle tabelle delle attività formative...

Queste disposizioni ignorano le peculiarità dei corsi che prevedono **regole di accreditamento europee**, finalizzate al riconoscimento delle qualifiche professionali dei laureati e all'**esercizio delle professioni regolamentate in più Stati membri**. Le uniche deroghe previste dallo schema sarebbero quelle relative a «i vincoli posti dall'accesso alle professioni o ai relativi esami di Stato». Pertanto le deroghe, originariamente previste per percorsi preordinati a specifiche professioni, o regolate dalle normative UE, e individuate sulla base di esigenze culturali riconosciute anche a livello internazionale, potranno essere stabilite unicamente sulla base di elementi ritenuti utili dagli Ordini ai fini dell'accesso alle professioni o ai relativi esami di Stato. Questa previsione porterebbe alla necessità di apportare modifiche sostanziali a tutte le classi di laurea magistrale a ciclo unico regolate da normative dell'UE, con conseguenze imprevedibili e potenzialmente pericolose anche per gli accreditamenti europei dei corsi di studio nonché per le classi che danno accesso a professioni non organizzate in ordini o collegi .

3) Quote di “interdisciplinarietà necessaria” (attività affini o integrative)

Con l'articolo 10, comma 5, lettera b-bis, viene nuovamente introdotto il vincolo che per le attività formative affini o integrative si debbano obbligatoriamente utilizzare «ambiti disciplinari» non previsti per le attività di base o caratterizzanti. Tale vincolo, già previsto nel D.M. 270/2004, è stato abolito una prima volta con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, reintrodotta con il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 e nuovamente abolito con la nota del 6 aprile 2021, n. 9612 con cui il MUR ha chiarito che per gli Atenei è possibile «prendere in considerazione in tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso». Si noti che la disposizione, introdotta con l'intento di garantire maggiore multidisciplinarietà ai percorsi formativi, introdurrebbe un nuovo vincolo (maggiore rigidità) in contrasto con il D.M. 133/2021 e imporrebbe la necessità di riscrivere la quasi totalità degli ordinamenti secondo questo nuovo paradigma.

I punti 2 e 3 mostrano la difficile coesistenza, se non la incompatibilità per molte classi di corsi di studio, di flessibilità, multidisciplinarietà e abilitazione all'esercizio delle professioni.

Dai settori concorsuali (SC) ai gruppi scientifico-disciplinari (GSD)

- Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100)
- convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) ha disposto (con l'art. 14, comma 6-bis) la **modifica dell'art. 15 della LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240**

Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i **settori concorsuali** in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in **macrosettori concorsuali**. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in **settori scientifico-disciplinari**, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno ((venti)) professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

Gruppi e settori scientifico-disciplinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, **su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN)**, definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i **gruppi scientifico-disciplinari** e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
 - a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
 - b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
 - c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
 - d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.

Nuova proposta MUR di modifica al DM 270/2004

- ~~1) Introduzione dei Settori Concorsuali (SC) negli Ambiti Disciplinari delle classi di Corsi di Studio~~
- 2) Flessibilità e minori vincoli nelle classi di corsi di studio ~~preordinati all'accesso alle professioni...~~RIFORMULATO
- 3) Quote di “interdisciplinarietà necessaria” (attività affini o integrative)...RIFORMULATO

Stabilizzazione della flessibilità

- La possibilità di utilizzare negli ambiti di base e caratterizzanti ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe che precedentemente, ai sensi dei DD.MM. 289/2021 e 1154/2021, era consentita solo per i nuovi corsi (ed entro il limite del 20% dell'offerta formativa dell'anno precedente) viene **estesa a tutti i corsi**.
- I DD.MM. 289/2021 e 1154/2021 stabilivano che per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe e ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascun ambito delle attività formative indispensabili.
- Il **nuovo DM** stabilisce che gli ordinamenti dei corsi possono prevedere, per ciascun CdL/CdLM, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle **attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30/40 %** dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»

Parere CUN sulla nuova proposta di modifica al DM 270/2004

Il 21 settembre 2022, il CUN esprime parere **FAVOREVOLE** al nuovo schema di decreto di modifica del regolamento di cui al D.M. n. 270 del 2004, in merito all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 – "Riforma delle classi di laurea".

DECRETO 6 giugno 2023, n. 96

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(GU Serie Generale n.174 del 27-07-2023)

Entrata in vigore del provvedimento:
11/08/2023

Art. 2 Disposizioni finali

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.

«manutenzione» classi di laurea

Il CUN ha proceduto a una completa revisione degli obiettivi formativi qualificanti, degli ambiti disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari previsti in ciascun ambito delle classi dei corsi di studio determinate nei decreti ministeriali citati al fine di:

- **aggiornare gli obiettivi formativi qualificanti** all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro;
- **aumentare**, dove possibile, **la flessibilità** nella costruzione dei corsi di studio mantenendo al contempo la piena riconoscibilità culturale, formativa e professionale delle classi;
- consentire una **agevole transizione dei corsi già attivi** al nuovo sistema.

«manutenzione» classi di laurea area 09

CLASSE di LM	SSD/MacroArea	Referenti	Ateneo	e-mail
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA	ING-IND/03	Guido De Matteis (Coordinatore)	Roma Sapienza	guido.dematteis@uniroma1.it
	ING-IND/04	Paolo Gaudenzi (Coordinatore)	Roma Sapienza	paolo.gaudenzi@uniroma1.it
	ING-IND/06	Giovanni Paolo Romano (Coordinatore)	Roma Sapienza	giampaolo.romano@uniroma1.it
	ING-IND/07	Dario Pastrone	Politecnico Torino	dario.pastrone@polito.it
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA	GIUNTA COPI	Andrea Bianco - INF/03	Politecnico Torino	andrea.bianco@polito.it
	GNB	Chiara Carrozza (Coordinatrice) - IND/34	Sant'Anna Pisa	m.c.carrozza@santannapisa.it
	ING-INF/06	Silvia Conforto	Roma Tre	silvia.conforto@uniroma3.it
	ING-IND/34	Eugenio Guglielmelli	Roma CampusBio	E.Guglielmelli@unicampus.it
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA	GIUNTA COPI	Alberto Landi - INF/04	Pisa	alberto.landi@unipi.it
	GRICU	Maurizio Masi (Presidente) - IND/23	Politecnico Milano	maurizio.masi@polimi.it
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE	GIUNTA COPI	Piero Salatino - IND/25	Napoli Federico II	
	ING-INF/04	Sauro Longhi	Politecnica Marche	sauro.longhi@univpm.it
	ING-IND/13	Terenziano Raparelli (Presidente GMA)	Politecnico Torino	terenziano.raparelli@polito.it
	ING-IND/32	Ciro Attaianese	Napoli Federico II	ciro.attaianese@unina.it
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA	GIUNTA COPI	Andrea Garulli - INF/04	Siena	andrea.garulli@unisi.it
	ING-IND/32	Alberto Landi - INF/04	Pisa	alberto.landi@unipi.it
	Sicurezza	Giuseppe Maschio (Coordinatore) - IND/25	Padova	Giuseppe.Maschio@unipd.it
	GIUNTA COPI	Marco Tubino - ICAR/01	Trento	marco.tubino@unitn.it
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	ING-INF/02	Giuseppe Mazzarella (Presidente SIM)	Cagliari	mazzarella@diee.unica.it
	ING-INF/03	Riccardo Leonardi	Brescia	Riccardo.Leonardi@unibs.it
	GIUNTA COPI	Andrea Bianco - INF/03	Politecnico Torino	andrea.bianco@polito.it
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA	ING-IND/31	Ermanno Cardelli (Coordinatore)	Perugia	ermanno.cardelli@unipg.it
	ING-IND/32	Ciro Attaianese (Presidente CMAEL)	Napoli Federico II	ciro.attaianese@unina.it
	ING-IND/33	Dario Zaninelli (Presidente GUSEE)	Politecnico Milano	dario.zaninelli@polimi.it
	ING-INF/07	Paolo Carbone	Perugia	paolo.carbone@unipg.it
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA	GIUNTA COPI	Alberto Landi - INF/04	Pisa	alberto.landi@unipi.it
	ING-INF/01	Giovanni Ghione (Presidente SIE)	Politecnico Torino	giovanni.ghione@polito.it
	ING-INF/02	Giuseppe Mazzarella (Presidente SIM)	Cagliari	mazzarella@diee.unica.it
	ING-INF/07	Paolo Carbone	Perugia	paolo.carbone@unipg.it
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE	GIUNTA COPI	Andrea Bianco - INF/03	Politecnico Torino	andrea.bianco@polito.it
	Meccanica	Rita Mastrullo (Coordinatrice) - IND/10	Napoli Federico II	rita.mastrullo@unina.it
	GRICU	Maurizio Masi (Presidente) - IND/23	Politecnico Milano	maurizio.masi@polimi.it
	ING-IND/32	Ciro Attaianese (Presidente CMAEL)	Napoli Federico II	ciro.attaianese@unina.it
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE	ING-IND/33	Dario Zaninelli (Presidente GUSEE)	Politecnico Milano	dario.zaninelli@polimi.it
	GIUNTA COPI	Davide Moro - IND/08	Bologna	davide.moro@unibo.it
	ING-IND/16	Livan Fratini	Palermo	livan.fratini@unipa.it
	ING-IND/17	Emilio Ferrari (Presidente AIDI)	Bologna	emilio.ferrari@unibo.it
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA	ING-IND/35	Giovanni Perrone (Coordinatore)	Palermo	giovanni.perrone@unipa.it
	ING-INF/04	Sauro Longhi	Politecnica Marche	sauro.longhi@univpm.it
	GIUNTA COPI	(Giovanni Perrone - IND/35)		
	ING-INF/05	Paolo Atzeni (Presidente GII)	Roma Tre	atzeni@dia.uniroma3.it
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA	GIUNTA COPI	Andrea Garulli - INF/04	Siena	andrea.garulli@unisi.it
	Meccanica	Rita Mastrullo (Coordinatrice) - IND/10	Napoli Federico II	rita.mastrullo@unina.it
	ING-IND/01	Davide Moro - IND/08	Bologna	davide.moro@unibo.it
LM-34 INGEGNERIA NAVALE	GIUNTA COPI	Leonardo Pagnotta - IND/14	Calabria	leonardo.pagnotta@unica.it
	ING-IND/01	Antonio Scamardella (Coordinatore)	Napoli Parthenope	antonio.scamardella@uniparthenope.it
	ING-IND/02	Vincenzo Crupi (Coordinatore)	Messina	crupi.vincenzo@unime.it
	ING-IND/15	Vincenzo Nigrelli (Presidente ADM)	Palermo	vincenzo.nigrelli@unipa.it
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA	GIUNTA COPI			
	ICAR/01	Stefano Lanzoni (Coordinatore)	Padova	stefano.lanzoni@unipd.it
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI	ING-IND/21	Roberto Montanari (Presidente AIM)	Roma Tor Vergata	roberto.montanari@uniroma2.it
	ING-IND/22	Laura Montanaro (Presidente AIMAT)	Politecnico Torino	laura.montanaro@polito.it
	GIUNTA COPI	Franco Bonollo - IND/21	Padova	franco.bonollo@unipd.it

«manutenzione» classi di laurea

L'intervento di aggiornamento ha interessato nel suo complesso **45 classi di laurea e 99 classi di laurea magistrale.**

Si è proposta la soppressione della Classe di laurea magistrale LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali (Raccomandazione del CUN del 4 aprile 2023).

Ulteriori 15 classi (8 di laurea e 7 di laurea magistrale) non sono state oggetto della manutenzione in quanto o istituite con decreti interministeriali o perché, come nel caso delle lauree professionalizzanti, di nuova istituzione.

Struttura degli obiettivi formativi qualificanti

Per facilitarne la leggibilità, **gli obiettivi sono stati riformulati suddividendo il contenuto in diversi campi**, qui di seguito elencati con una sintetica descrizione del loro contenuto:

- a) Obiettivi culturali della classe.
- b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe.
- c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe.
- d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per i corsi della classe.
- e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe.
- f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe.
- g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe.
- h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe.
- i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe.

Tabella delle attività formative indispensabili

La tabella delle attività formative indispensabili indica il numero minimo di CFU che ogni corso della classe deve riservare alle attività di base, alle attività caratterizzanti e alla loro somma.

La tabella è **suddivisa in ambiti disciplinari**, ciascuno dei quali è caratterizzato da:

- un nome;
- una sintetica descrizione del contenuto delle attività dell'ambito, che ne evidenzia la coerenza con gli obiettivi culturali della classe e con le discipline indispensabili per la classe;
- l'elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD) che concorrono alla formazione dell'ambito;
- l'eventuale numero minimo di CFU che i corsi di studio devono riservare all'ambito.

La normativa prevede che per ogni corso di studi debbano necessariamente essere attivati **tutti gli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti** previsti dalla tabella delle attività formative indispensabili. Solo nei casi in cui siano previsti più di tre ambiti disciplinari caratterizzanti e non sia specificato un numero minimo di crediti, è sufficiente attivarne almeno tre.



Classi aggiornate

Con la delibera del 5 Aprile 2023 le classi sono state trasmesse alla ministra

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)

- **Regolamento** recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95)
- **Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione** dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95 (Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120)
- I **valori soglia degli indicatori**, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 4 aprile 1996, n. 95, sono definiti per l'**ASN 2018-2020** dal Decreto Ministeriale n. 589/2018.

La proposta del CUN sui GSD

Analisi e proposte del 23/03/2023

La proposta del cun sulla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari

In merito all'adozione del decreto-legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante la definizione dei Gruppi scientifico-disciplinari nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione ai gruppi scientifico-disciplinari, il Consiglio Universitario Nazionale propone le denominazioni e le declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari riconducibili ai singoli gruppi, nonché le corrispondenze con la classificazione attualmente vigente e le relative note esplicative.

Analisi e proposte su Abilitazione Scientifica Nazionale (del 27/04/2023)

Criticità riconducibili al modello e alle conseguenti procedure di abilitazione.

- L'ASN ha provocato nel sistema universitario fratture artificiali, con la **distinzione fra** settori che utilizzano criteri **bibliometrici** e settori che utilizzano criteri **non bibliometrici**.
- L'introduzione di **rigidi indicatori numerici**, con le **soglie calcolate su un limitato arco temporale** e caratterizzate da una marcata volatilità, ha poi di fatto concentrato l'attenzione sulla **quantità e velocità** più che sulla qualità della produzione scientifica.
- La richiesta di vari titoli specifici e predefiniti, mutevoli nel tempo, come condizione di accesso ha portato a **dinamiche di adattamento** del sistema, con la rincorsa da parte degli aspiranti all'abilitazione ad accumularli, senza distinguere in base a criteri di qualità.
- La mancanza del **curriculum** nella documentazione richiesta ha impedito di inquadrare la valutazione della produzione scientifica **nel profilo complessivo degli aspiranti all'abilitazione**.
- L'applicazione del criterio delle soglie anche per determinare i possibili componenti delle **commissioni** ha reso molto ristretta la base della docenza per la formazione delle stesse.

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)

Venerdì, 28/07/2023

Con la pubblicazione del bando rivolto agli aspiranti commissari, il Ministero dell'Università e della Ricerca, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che introdurrà i nuovi Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD), avvia la **nuova tornata**, cosiddetta "ponte", dell'Abilitazione Scientifica Nazionale **2023-2025** ancora **basata sui Settori Concorsuali**. Si darà così continuità al procedimento di valutazione, per predisporre un passaggio ragionato ai Gruppi Scientifico-Disciplinari.

I professori ordinari in possesso dei requisiti previsti dal bando potranno presentare domanda dal 1° agosto al 15 settembre 2023. La qualificazione scientifica dei commissari è riferita ai **valori-soglia già definiti con il DM 589/2018**. Le commissioni nazionali nominate per la presente tornata avranno la durata di diciotto mesi.

I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della presente tornata 2023-2025 si concluderanno entro il 30 aprile 2025.